



SINDACATO NAZIONALE FORESTALE
VIA CARDUCCI, 5 - 00187 ROMA

www.sindacatonazionaleforestale.it
secretaria_nazionale@sindacatonazionaleforestale.it
Tel. 0646657162 - Cell. 3339362650 - Fax. 0646657362

**UFFICI DI PRESIDENZA RIUNITI DELLE COMMISSIONI AFFARI COSTITUZIONALI E
DIFESA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RAZIONALIZZAZIONE DELLE
FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

A.G. 306

**MEMORIA DEL SINDACATO NAZIONALE FORESTALE
IN OCCASIONE DELL'AUDIZIONE DEL 14 GIUGNO 2016**

Onorevoli Senatori,

lo schema di Decreto Legislativo sottoposto al parere di codeste Commissioni, finalizzato all'attuazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, nr. 214 (meglio nota come Legge Madia), concernente "la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, assurge ad un livello di importanza che potremmo definire primaria in considerazione della delicatezza dei temi trattati e del riflesso che avrà sull'efficienza del "Sistema Paese" e sul destino professionale di migliaia di operatori di Polizia.

Con questo atto, infatti, si pone fine ad un Corpo di Polizia nato nel 1822 e che oggi viene sacrificato sull'altare di uno spot: "Da cinque Forze di Polizia a quattro".

Il Legislatore si è prefissato una *riorganizzazione dell'Amministrazione Statale*, da attuarsi, per ciò che inerisce al caso di specie, attraverso "(...) il riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni (...)", cioè, ancor più specificamente "(...) riordino delle **funzioni** di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed **eventuale (?) assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia**, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e **ferme restando** la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e **la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità (?) e dell'unitarietà (?) delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia** di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (...)", a mente del quale "(...) Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il **Corpo forestale dello Stato (...)**".

Ciò, attraverso, "(...) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia (...)"

E' stato, altresì, previsto che "(...) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di **razionalizzazione dei costi** (???), il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonchè la **facoltà** (???) di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle **altre Forze di polizia**, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, **ovvero in altre amministrazioni pubbliche**, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie (...)"

Ai fini di ripianare eventuali discrasie nel passaggio al Pubblico Impiego contrattualizzato, è rimasta "(...) ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione (...)"

Non in ultimo, è stata altresì inserita la "(...) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni (...)"

La soppressione del C.F.S. è un'idea che ripugna in sé - chi sceglie di indossare l'uniforme di un'istituzione non assume solo un'obbligazione contrattuale ma ne condivide e partecipa alle funzioni e soprattutto alla storia ed agli ideali - le voci che si sono susseguite nel corso dei mesi, a dir poco inquietanti, hanno destabilizzato la vita professionale e soprattutto, privata e di relazione di ogni singolo appartenente al Corpo.

La cosa che è parsa chiara sin da subito è che l'ipotesi dell'assorbimento in altra Forza di polizia, non era affatto "eventuale", anzi, la *riorganizzazione dell'Amministrazione Statale* sarebbe inevitabilmente passata attraverso la stessa. L'unico problema della compagine governativa sarebbe stato (*rectius* è stato) infatti, solo quello di individuare l'istituzione "assorbente": dapprima in un'ottica di *pseudo* coerenza è stata sondata la disponibilità della Polizia di Stato - unica compatibile tra le forze di Polizia ad **ordinamento civile** - quindi si è dapprima adombrata e poi concretizzata l'ipotesi dell'Arma dei Carabinieri, forza di Polizia ad **ordinamento militare** e prima tra le Forze Armate.

Aspetti di non scarsa criticità, *rectius* impossibili da risolvere, sono stati individuati, infine, da una parte nel fatto che l'eventuale transito - *de imperio* - degli appartenenti al C.F.S., soprattutto nell'Arma dei Carabinieri o in altre forze di Polizia, anche quelle ad ordinamento civile come la Polizia di Stato e nei Vigili del fuoco (96 unità), avrebbe - ad avviso degli interroganti - "(...) determinato un forzoso cambiamento dello status giuridico dei primi, al punto di **ledere i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e sanciti dall'Unione europea** (...)", dall'altra nella materiale impossibilità di "(...) garantire uniformemente, in ogni regione, gli attuali presidi e standard di controllo sulle sofisticazioni alimentari e sull'inquinamento ambientale (...)" anche qualora solo la metà (o comunque una parte "privilegiata") dei previsti 7.000 agenti del C.F.S. transitasse nella Benemerita.

A tal riguardo, è doveroso segnalare che a fronte della indotta soppressione del C.F.S., resterebbero comunque in vita (illogicamente) i cinque corpi forestali Regionali delle Regioni a Statuto Speciale e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

Da ultimo, ma non meno rilevante quale aspetto, non può non considerarsi che la dedotta operazione di accorpamento e militarizzazione, determinerebbe altresì la definitiva lesione del diritto di associazione e di attività sindacale.

I dipendenti del C.F.S., una volta transitati nelle forze armate, si troverebbero, infatti, a dover sottostare alle disposizioni di cui all'art. 1475, comma 2, D.lgs. 66/2010 secondo cui "i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali", con palese violazione dei loro diritti sindacali.

E' bene rimarcare, ulteriormente, che, seppur ancora in divenire, nella citata bozza di decreto legislativo rubricato "Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato" (all. 6 cit.), è stato previsto:

- 1) l'assorbimento del C.F.S. da parte dell'Arma dei Carabinieri, la quale, oltre a vedersi attribuite in via pressoché esclusiva le competenze dello stesso, come anche i beni e le risorse, gli subentrerà in tutti rapporti giuridici attivi e passivi;
- 2) il transito di 7.000 tra uomini e donne del C.F.S. nell'Arma dei Carabinieri - *dei quali, comunque, il 70% non gradito e destinato al "sacrificio"* - ad eccezione di un'aliquota di personale specializzato che verrebbe obbligatoriamente trasferito al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e due contingenti cui sarebbe consentito il passaggio facoltativo al Corpo della guardia di finanza e alla Polizia di Stato;
- 3) il transito facoltativo di un'aliquota di personale del C.F.S. in altre **amministrazioni pubbliche** diverse dalle forze di polizia;
- 4) l'assunzione da parte della predetta aliquota di ben 7000 unità del personale del C.F.S. transitato nell'Arma dei Carabinieri dello **status giuridico militare**, che necessiterebbe la frequentazione di uno specifico **corso di formazione militare (!!!)**.

A tal riguardo lo scrivente è convinto che il cambiamento dello *status* giuridico della maggior parte degli appartenenti al C.F.S. - **da civile a militare (???)** - in caso di transito nell'Arma dei Carabinieri e/o nella Guardia di Finanza, costituisca un aspetto di insormontabile criticità.

La predetta qualità giuridica, infatti, è trattata dall'art. 621 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), a mente del quale "(...) *E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice (...)*", con la specifica, tuttavia, che "(...) **Il servizio e' prestato: a) su base volontaria (...)**" o "(...) **b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del (...) codice (...)**". Tenuto conto le predette eventualità sono state individuate nella guerra o nella grave crisi internazionale, al momento, fortunatamente, la riorganizzazione *de qua* non sembra riconducibile, nemmeno latamente, alle stesse.

Premesso, infatti, che l'effettivo scopo della complessa operazione non sta certo in un ipotetico risparmio della spesa pubblica - ad oggi ancora non dimostrato, in quanto indimostrabile - ma nella necessità di diminuire il numero delle Forze di Polizia - onde non incorrere nelle reiterate procedure di infrazione da parte dell'U.E. sul punto - allora è lecito domandarsi perché non si sia scelto di guardare all'intero comparto Sicurezza, razionalizzandone prerogative e specialità.

A parere dello scrivente, ad esempio, sarebbe stato meno incoerente e più razionale accorpare i "doppioni" come la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, considerata la pretesa irrilevanza della difformità degli status giuridici civile/militare. Ciò tenendo, peraltro, conto che la peculiare diversità di tali forze di Polizia (così come emerge anche dalla relazione illustrativa al suindicato D.L.) consiste principalmente nella diffusione più capillare sul territorio. In via subordinata, si sarebbe anche potuto proporre l'eventuale accorpamento delle forze di Polizia ad ordinamento civile e quelle ad ordinamento militare, onde garantire anche una democratica coesistenza tra due sole forze di Polizia in ambiti distinti.

In realtà, quindi, attraverso la legge Madia e l'emanando Decreto Legislativo in argomento si è leso il diritto, garantito dalla nostra Carta Costituzionale, del personale del C.F.S. al **mantenimento della professionalità**, acquisita per il tramite del superamento di un difficoltoso concorso pubblico (vista anche la necessità, ai fini del punteggio di merito, di pre-munirsi di vari corsi di specializzazione), maturata negli anni di carriera e frutto di una - **precisa e volontaria** - scelta professionale che non contemplava, di certo, il "servizio armato a difesa della Patria" e che non prevedeva la soggezione ai doveri ed obblighi di cui al Codice dell'Ordinamento Militare.

Vale la pena, ora, soffermarsi su alcune ulteriori contraddizioni della monumentale opera di riassetto in premessa, tenuto conto del fatto che attraverso l'emanando decreto in argomento sembrerebbe si stiano negando le seppur esigue prerogative concesse dalla stessa legge Madia, della quale, comunque si conferma l'illegittimità rispetto ai parametri Costituzionali.

Attraverso la presunta riorganizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) della legge in argomento, è stato, previsto, infatti, che "(...) *in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, (...), nelle altre Forze di polizia (...), ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (...)*", a mente del quale "(...) *Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (...)*".

Ora a fronte di una descrizione così puntuale della norma di rinvio, nella bozza di decreto di cui sopra, come nella relazione tecnico illustrativa, vengono usate indifferentemente ed in maniera erronea le diciture "Amministrazioni Pubbliche"/"Amministrazioni Statali", come se fossero la stessa cosa.

In realtà, poiché le Amministrazioni Statali, che si suddividono in Centrali (come i Ministeri e le Agenzie Pubbliche), Periferiche (come le Prefetture ed i Comuni) e in Organi Ausiliari, hanno un'accezione assai meno ampia di quelle pubbliche, così come sopra descritte, è evidente che rispetto alla legge delega, l'emanando decreto di attuazione stia operando una evidente restrizione degli orizzonti e della possibilità di reinserimento in queste ultime.

Ma vi è ancora un altro elemento, ancor più preoccupante, che sembra poter realizzare, di fatto, uno pseudo ricatto alla "militarizzazione forzata" e che angustia il personale.

Così come descritto dall'art. 12 della bozza di decreto in questione la ricollocazione del personale del C.F.S. dovrebbe avvenire attraverso le seguenti tappe:

- A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale del C.F.S., il Capo del Corpo dovrebbe individuare, vagliato lo stato matricolare e le disponibilità enucleate su una tabella (A) annessa al provvedimento, le Amministrazioni, tra l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di Stato, il Corpo della Guardia di finanza, nonché il M.I.P.A.A.F, presso le quali può essere consentito il transito, tenendo conto, in ordine di priorità, del servizio svolto nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite; delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni; nonché delle specializzazioni possedute;
- B. entro lo stesso termine il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, individuerebbe, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali/(**pubbliche ???**) ove sarebbe consentito il transito, con conseguente attribuzione al personale interessato di un assegno *ad personam* "(...) *riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione (...)*;
- C. Per ciò che riguarda strettamente la tempistica che regolerebbe le tappe della definizione di ogni singola posizione, il personale del C.F.S., nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del D.P.C.M. in premessa, potrebbe:
 - 1) presentare domanda per il transito in altra amministrazione di cui alla precedente lettera a) tenendo presente i criteri ivi menzionati, con il limite del vaglio da parte dell'Amministrazione delle esigenze di funzionalità. Ciò significa che con la domanda non si sceglie nella certezza dell'accoglimento;
 - 2) optare, anche in via subordinata, per la **mobilità**, ovvero per la "privatizzazione" del rapporto di lavoro ed il transito in altra amministrazione statale/(**pubblica ???**), tra quelle individuate dal suindicato D.P.C.M., anche in questo caso con le modalità ivi enucleate;
 - 3) nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine sub c), il Capo del Corpo adotterebbe i

provvedimenti definitivi di assegnazione all'Arma dei carabinieri, o, in alternativa, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza, o, infine, al M.I.P.A.A.F., con pubblicazione sul Bollettino ufficiale del C.F.S. e comunicazione, rispettivamente, alle Amministrazioni in premessa, nonché al Dipartimento della funzione pubblica. Esclusivamente al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali competerebbe, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno *ad personam* di cui sopra.

- 4) Ora, si potrebbero verificare due ipotesi per coloro che avrebbero optato per la mobilità:
 - a) per il personale ricollocato secondo i propri desiderata sarebbe stata prevista l'applicazione esclusiva del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione;
 - b) per quello impossibile da ricollocare alla data del 1° settembre 2016, sarebbero state previste non meglio specificate *altre forme di ricollocazione (???)*, previo *esame congiunto con le organizzazioni sindacali*. In caso di *mancato ulteriore assorbimento* entro il **31 dicembre 2016**, *il predetto personale cesserebbe comunque di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicherebbero le disposizioni in materia di mobilità collettiva, previste dall'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.
- 5) Ulteriore particolare consiste nel fatto che per ripianare il numero delle dotazioni di cui alle tabelle in premessa eventualmente non colmate dopo il completamento della prima fase di assegnazione, vi sarebbe l'obbligo di **ricorrere esclusivamente**:
 - alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione è ufficializzata con D.P.C.M., sentiti i ministri interessati;
 - ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale che avesse scelto la mobilità;
- 6) Le eventuali ulteriori vacanze delle dotazioni organiche indicate nella tabella (A) di cui sopra, sarebbero considerate indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale che avesse scelto la mobilità e fosse stato ricollocato in regime privatistico.

A tal riguardo, è doveroso effettuare due puntualizzazioni.

Innanzitutto, in senso generale v'è da rilevare come lo spettro della "mobilità collettiva" e la conseguente fuoriuscita dal Comparto Sicurezza, costituisca chiaramente, al di là di ogni ragionevole dubbio, argomento *dissuasorio* ad una scelta forzata, ledendo, di tal guisa, il principio della libera scelta e dell'autodeterminazione garantito anche dalla nostra Costituzione.

Più specificamente, poi, è emersa una evidente discrepanza di trattamento: mentre per coloro che avranno optato per la privatizzazione (lett. C, numero 2) senza trovare collocazione, è stata prevista una riallocazione e, *ahimé*, in caso di reiterato fallimento, l'eventuale mobilità collettiva con conseguente fuoriuscita automatica dal Comparto Sicurezza, analogamente non è stato fatto per coloro che avranno scelto il passaggio all'Arma dei carabinieri, o, in alternativa, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza, o, infine, al M.I.P.A.A.F. (lett. C, numero 1). A parte coloro che avranno prediletto per il passaggio alla Benemerita che non avrebbero alcun problema, in quanto l'Arma dei Carabinieri dovrebbe assorbire 7.000 unità, è lecito chiedersi quale sarebbe il futuro di coloro che si trovassero ad essere eccedenti rispetto alla disponibilità della Polizia di Stato, della stessa Guardia di Finanza, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o del M.I.P.A.A.F.

Nella migliore delle ipotesi la mancata previsione dell'alternativa è probabilmente riconducibile alla ferma convinzione, *rectius* alla matematica certezza, che le scelte operate dal personale saranno perfettamente compatibili con la capienza delle aliquote di cui alla scheda (A) annessa al decreto; nella peggiore, invece, sarebbe palese il pressapochismo dell'intero progetto (si vedano le interrogazioni parlamentari sul punto), se non la mala fede dei resistenti, i quali, pur prevedendo un quanto mai probabile esubero, potrebbero aver già pensato ad un "indotto" passaggio all'Arma dei Carabinieri da parte di quel personale che volesse comunque evitare anche solo lo "spettro" di eventuali ipotesi di mobilità collettiva e fuoriuscita dal Comparto.

Insomma una coatta militarizzazione del personale, al di fuori di qualsiasi scelta libera e cosciente, nel senso di auto determinazione, quindi, di ogni parametro di Costituzionalità.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA'

Violazione degli artt. 2, 4, 35, 39 e 76 della Carta Costituzionale.

Violazione dell'art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, nonché dell'art. 11 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

Nel richiamare le argomentazioni già evidenziate nella precedente partizione, si rappresenta come attraverso la norma in questione, concernente la presunta *"Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato"*, il Governo sia stato delegato ad adottare uno o più provvedimenti finalizzati, tra le tante, al *"(...) riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia (...)"*.

La delega, tuttavia, è *contraddittoria* rispetto alle sue stesse finalità: essa, infatti, contemplando tanto *"la revisione della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia"*, quanto *"la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche"*, viene meno alla *"salvaguardia delle professionalità esistenti"* ed al principio di *"unitarietà"*.

Inoltre, come già ampiamente evidenziato al precedente punto di diritto, sarebbe illegittima, comportando il radicale mutamento dello status giuridico -professionale di una forza di polizia ad ordinamento civile, *facendo acquisire forzosamente agli appartenenti al C.F.S.* (in caso di passaggio alla Benemerita od alla Guardia di Finanza) *la qualità giuridica di militare - in assenza di qualsiasi scelta o adesione espressa dai destinatari del provvedimento -* e riconducendone lo stato giuridico al relativo Codice, apprestato dal D.lgs. n. 66/2010. Ciò in palese violazione al principio di *auto determinazione*.

Nemmeno le aliquote da destinare al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Polizia di Stato suppliscono ad elidene l'illegittimità, vista la loro esiguità.

L'illegittimità della delega, poi, si ripercuoterebbe inevitabilmente a cascata su tutti quei provvedimenti normativi (emanando Decreto Legislativo, Decreto del Capo del Corpo e D.P.C.M.) che avessero il fine di attuarla così come sopra descritto, anche in presenza della scelta concessa di transitare in altra amministrazione dello Stato diversa dalle forze di polizia, sia perché forzata dallo spettro della mobilità collettiva e dall'uscita dal Comparto, sia, in questa evenienza, per la rinuncia alle proprie qualifiche, a seconda dei casi, di Ufficiale (o Sostituto)/Agente di P.S. e/o di P.G.

La *"indotta"* assunzione dello *status* giuridico militare e la cessazione delle funzioni di polizia civile in capo al personale del Corpo forestale dello Stato contrastano, principalmente, con gli articoli 2, 4 e 35 della Costituzione italiana, nonché con l'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, nonché con l'art. 39 della Costituzione e l'art. 11 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Sussiste poi una sostanziale inconciliabilità con il contenuto dell'art. 76 Costituzione per contraddittorietà della legge delega.

Nello specifico:

Art. 2 della Costituzione.

A mente, infatti, di tale norma il Legislatore ha stabilito che: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*.

Nella relativa giurisprudenza costituzionale, anche il **diritto al lavoro** è catalogabile tra i cc.dd. **diritti inviolabili** (C. Cost. sent. 19.11.1991, n. 414; C. Cost. sent. 31.3.1994, n. 108), il cui “contenuto essenziale” è dunque intangibile (C. Cost. sent. 24.7.1995, n. 356). Non a caso anche la Suprema Corte (C. Cass. sent. 8.3.2006, n. 4975) ha affermato che ogni lavoratore subordinato ha un vero e proprio diritto allo svolgimento della prestazione secondo la **tipologia lavorativa propria della qualifica di appartenenza e la violazione di tale diritto** (che si qualifica come “demansionamento”) configura un danno come risarcibile, atteso che la negazione o qualsivoglia impedimento allo svolgimento della prestazione lavorativa comportano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, implicando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con la specifica che il relativo pregiudizio, per sua natura, è privo delle caratteristiche della patrimonialità (Ex plurimis Cass. Civ. **Sentenza n. 3474 del 20/02/2015** (Rv. 635144), nonché nr. 22930 del 10.11.2015).

Art. 4 della Costituzione.

Secondo l'articolo 4 della Costituzione: *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*. La dottrina costituzionale (MORTATI; BARILE; BALDASSARRE; PERLINGIERI e MESSINETTI) ha fatto derivare dall'art. 4 della Costituzione un dovere di astensione da parte dei pubblici poteri da ogni interferenza nella scelta del lavoro, cui fa eco una giurisprudenza costituzionale che conferma tale dovere (C. Cost. sent. 9.6.1965, n. 45) e che in epoca più recente, in base all'evoluzione socio-politica e democratica del nostro Paese, non ha avuto esigenza di essere riaffermata.

Secondo il primo comma dell'articolo 35 della Costituzione: *“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori”*, dovendosi ritenere che tale obbligo di tutela verrebbe senz'altro meno nei riguardi del personale del Corpo forestale dello Stato, se si determinasse unilateralmente la perdita, da parte loro, delle prerogative dello status di membri di una polizia ad ordinamento civile, condizionando la prosecuzione dello svolgimento dell'attività lavorativa, in favore dello Stato, all'assunzione dello status giuridico militare.

Art. 35 della Carta Costituzionale.

Nella prima parte, l'articolo 35 recita: *“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.”* Nello specifico risulta lapalissiano come l'art. 8 c. 1 lett. a) della L.124/2015 sia in forte contraddizione con tali previsioni e principi costituzionali.

Art. 39 della Carta Costituzionale.

Prevede al primo comma che *“l'organizzazione sindacale è libera”*.

La libertà sindacale proclamata dall'art. 39, co. 1 Cost. costituisce il fondamentale principio giuridico sul quale poggia l'attuale sistema delle relazioni industriali.

La dottrina ha avuto cura di specificare le varie e molteplici manifestazioni concrete del principio di libertà sindacale il quale si articola in a) libertà, rispetto allo Stato, di costituire sindacati; b) libertà per i singoli appartenenti alla categoria di scegliere fra i vari sindacati esistenti, di recedere da un sindacato o di non aderire ad un sindacato.

Art. 76 della Carta Costituzionale.

La legge Madia all'art. 8 c. 1 lett. a), delegando al Governo di scegliere tra "riorganizzare" il CFS oppure "EVENTUALMENTE" accorparlo ad altra forza di polizia (indifferentemente se civile o militare), VIOLA anche l'art. 76 Cost.ne per plateale indeterminazione dei principi e dei criteri direttivi ai quali attenersi, lasciando così al governo totale arbitrio sul da farsi. L'esercizio della delega, nel senso sopra riportato, evidenzerebbe altresì un contrasto con la legge delega nella misura in cui fosse previsto il transito obbligatorio di un determinato contingente nel Corpo dei vigili del fuoco, atteso che la detta legge non prevede che sia disposto il trasferimento obbligatorio di personale, limitandosi a prescrivere il trasferimento di risorse, non potendosi intendere per tali anche quelle umane. Il contrasto con la legge delega si determinerebbe anche in relazione alla previsione di un contingentamento del personale da trasferire alle altre pubbliche amministrazioni diverse dalle forze di polizia, atteso che la legge delega prevede la facoltatività del transito non soggetta a limiti numerici. L'esercizio della delega disposta dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015 n. 124, porterebbe alla militarizzazione della quasi totalità degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, con la conseguente perdita di diritti e prerogative personali e professionali e mutamento di status giuridico.

Art. 15 della Carta Diritti Fondamentali dell'U.E.;

Art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

L'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, i cui principi sono stati adottati dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea, prevede che: "*Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata*", mentre l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali sancisce che "*Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza*". Anche tali norme, cui deve diversamente riconoscersi prevalenza rispetto alla norma nazionale di rango ordinario, sarebbero gravemente violate se l'esercizio della delega in argomento avvenisse secondo quanto innanzi evidenziato, in quanto il personale del Corpo forestale dello Stato, che volesse continuare a svolgere la propria attività nel pubblico impiego, sarebbe condizionato dal dover assumere funzioni militari, giammai liberamente scelte, e, in caso di transito in altra pubblica amministrazione, rinunciare alle proprie funzioni di operatore di polizia ad ordinamento civile. Al riguardo, si rammenta come sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbiano evidenziato l'illegittimità di ingerenze dello Stato nella libera determinazione e svolgimento delle attività lavorative dell'individuo, in assenza del perseguimento di un fine legittimo di pubblica utilità che non si risolva in una eccessiva costrizione dei diritti dell'individuo (CGE, procedimenti riuniti C-465/00, C-138/01 e C-139/01, sentenza 20.5.2003; CEDU, Amann c. Svizzera, sentenza 16.2.2000 e Rotaru c. Romania, sentenza 4.5.2000).

Art. 11 della convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

I suddetti principi sono stati ripresi anche dall'**art. 11 della convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo** il quale prevede che "*1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato*".

Vediamo, quindi, che il nostro ordinamento tutela sia il sindacato e la sua libertà di agire per la tutela dei suoi iscritti, che i lavoratori e la loro libertà di scegliere se farsi rappresentare e, nel caso, anche da chi; **tale diritto viene ad essere lesa in modo palese dall'art. 1475 D.lgs. 66/2010.**

Posto che il divieto di associarsi, in caso di attuazione della delega e conseguente militarizzazione del Corpo Forestale dello Stato, diventerebbe operante anche per il suo personale, non può non rilevarsi la sua incostituzionalità, posto che detti lavoratori si vedrebbero privati di diritti sino ad oggi esercitati e ciò senza che ricorrano ragioni di ordine pubblico.

Sulla scorta di quanto già argomentato, giova poi ribadire come non sussista alcun valido interesse pubblico il cui perseguimento legittimi l'adozione di provvedimenti in tal senso lesivi, **non essendo peraltro prevista o stimata alcuna riduzione di spesa pubblica** (che peraltro potrebbe essere

conseguente, in ipotesi, all'accorpamento ad altra polizia ad ordinamento civile). E' invece stimato che, nel medio – lungo periodo, alcuna riduzione di spesa conseguirebbe al previsto accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, atteso che, dai dati di bilancio, è dato evincere che il costo del Corpo forestale dello Stato è pari a circa 490 milioni di euro, di cui il costo stipendi è pari ad 460 milioni di euro annui, dovendosi evidenziare come gli introiti annui mediamente derivanti da sanzioni amministrative elevate dal Corpo forestale dello Stato sia pari a circa 26 milioni di euro. E' altresì stimato che l'assorbimento comporterebbe un sicuro costo di circa 25 milioni di euro per cambio divise, cambio livree dei mezzi e corsi di formazione, con un aggravamento di costi per l'erario nel breve periodo, rilevante per la valutazione del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Preme infine sottolineare come non sia previsto alcun obbligo o mera indicazione provenienti dalle Istituzioni dell'Unione Europea in ordine all'esigenza di ridurre il numero di forze di polizia nell'ambito dell'ordinamento nazionale, essendo peraltro già state soddisfatte le uniche esigenze poste da procedure di infrazione concernenti il diritto dell'UE in materia, attraverso l'attuazione della normativa sul numero di emergenza unico (il 112).

Si ritiene quindi fondamentale per la tutela del territorio e dell'ambiente, il mantenimento degli alti livelli di specializzazione conseguiti negli anni dal personale del Corpo forestale dello Stato, avuto anche riguardo al fatto che ora direttamente, ora indirettamente, la stragrande maggioranza delle tangenti che zavorrano ed impoveriscono il Paese, sono tangenti sulla speculazione e lo sfruttamento ambientale.

CONCLUSIONI

Alla luce delle suesposte considerazioni, nonché di ogni altra valutazione che codeste Commissioni vorranno esprimere in ordine ad un provvedimento che è scontato, sarà oggetto di contestazioni giurisdizionali nel caso fosse emanato, esortiamo ad esprimere parere negativo sulla bozza di Decreto Legislativo sottoposta all'odierno esame.

Il Segretario Nazionale
Andrea LAGANA'

